



Prodotti agricoli trasformati

Ottobre 2021

Il Protocollo n. 2 modificato dell'Accordo di libero scambio (ALS) del 2004 tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) disciplina il commercio di prodotti derivanti dall'industria agroalimentare, quali il cioccolato, il caffè, le bevande, i biscotti o le paste alimentari. Dal 2005, negli scambi con la Svizzera, l'UE ha abolito i dazi doganali all'importazione e le sovvenzioni all'esportazione per questa categoria di prodotti. Dal canto suo anche la Svizzera ha ridotto i propri dazi doganali. Il Protocollo n. 2 agevola l'accesso al mercato europeo per le imprese dell'industria agroalimentare svizzera e ne garantisce la competitività sul mercato interno svizzero.

Cronologia

- 30.03.2005 entrata in vigore del riveduto Protocollo n. 2 dell'ALS (attuazione anticipata: 01.02.2005)
- 17.12.2004 approvazione da parte del Parlamento
- 26.10.2004 firma dell'Accordo di revisione del Protocollo n. 2 dell'ALS (pacchetto di Accordi bilaterali II)

Stato del dossier

Nel 2004 la Svizzera e l'UE hanno firmato un Accordo per la revisione del Protocollo n. 2 dell'ALS sui prodotti agricoli trasformati. Oltre ad un meccanismo semplificato di compensazione dei prezzi, il riveduto Protocollo n. 2 prevede una notevole estensione del campo di applicazione. In base a tale Protocollo, i prezzi di riferimento delle materie prime determinanti per l'applicazione delle misure svizzere di compensazione dei prezzi (dazi doganali all'importazione e contributi all'esportazione) vengono controllati una volta all'anno dal Comitato misto e, ove necessario, adeguati. L'ultima volta sono stati aggiornati il 1° marzo 2021.

Contesto

L'Accordo di libero scambio (ALS) del 1972 tra la Svizzera e l'UE ha introdotto il libero scambio per i prodotti industriali, vale a dire che gli ostacoli tariffari al commercio nonché le restrizioni quantitative all'importazione o le misure di effetto analogo sono stati aboliti progressivamente. L'Accordo non contempla per contro i prodotti agricoli (prodotti agricoli di base e risultanti da una prima trasformazione, come preparati di carne, latte in polvere, formaggio, farina, ecc.). Le derrate alimentari trasformate derivanti da prodotti agricoli (p. es. cioccolato, biscotti, prodotti da forno in generale, caramelle, minestre, salse,

paste alimentari, gelati, caffè solubile e preparati alimentari, ecc.) costituiscono una categoria a parte, situata tra l'industria (libero scambio) e l'agricoltura (misure protezionistiche), perché derivano sia da una trasformazione industriale sia da materie prime agricole.

Nell'ambito degli scambi con l'UE, i dazi doganali sono stati aboliti il 1° luglio 1977 per quanto riguarda la componente industriale, mentre la componente delle materie prime agricole (p. es. farina, latte in polvere, burro, grasso vegetale, ecc.) sottostà ancora a cosiddette misure di compensazione dei prezzi: per questo genere di materie prime le differenze di prezzo, talvolta notevoli, tra la Svizzera e l'UE rappresentano infatti uno svantaggio concorrenziale per l'industria di trasformazione («handicap dei prezzi delle materie prime»). Al fine di controbilanciare tale svantaggio, la Svizzera riscuote dazi doganali in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime.

Contenuto

La citata revisione semplifica il meccanismo di compensazione dei prezzi in base al Protocollo n. 2: prima del 2005, il calcolo dei dazi doganali e dei contributi all'esportazione era basato sulla differenza di prezzo delle materie prime agricole in questione tra

il mercato svizzero e quello mondiale. In seguito alla revisione del 2004, negli scambi tra la Svizzera e l'UE la compensazione viene calcolata solo sulla base della differenza minore tra i prezzi interni delle materie prime e i relativi prezzi comunitari (compensazione del prezzo netto). Dato che i prezzi delle materie prime agricole sono in genere più elevati in Svizzera rispetto all'UE, tale cambiamento ha comportato essenzialmente le seguenti conseguenze:

- L'UE ha abolito completamente i dazi doganali su tutti i prodotti agricoli trasformati, coperti dall'Accordo, importati dalla Svizzera e ha rinunciato a versare sovvenzioni all'esportazione di tali prodotti verso la Svizzera.
- La Svizzera ha invece ridotto i propri dazi doganali in misura equivalente alla differenza di prezzo delle materie prime tra la Svizzera e l'UE; tale soluzione permette inoltre di tenere conto dello svantaggio concorrenziale causato dalle maggiori differenze dei costi di acquisto in Svizzera. Per quanto concerne i prodotti trasformati che non contengono materie prime agricole, all'infuori dello zucchero, la Svizzera ha abolito l'insieme dei dazi doganali.

In virtù della decisione presa alla Conferenza ministeriale dell'OMC di Nairobi nel dicembre 2015, i contributi all'esportazione avrebbero dovuto essere aboliti entro la fine del 2020. Nel dicembre del 2017, le Camere federali hanno deciso una revisione della legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato») volta a eliminare i contributi all'esportazione. La legge riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e, a partire da tale data, la Svizzera non concede più contributi all'esportazione negli scambi con l'UE.

Portata dell'Accordo

Per l'industria alimentare svizzera l'Accordo ha significato un migliore accesso al mercato interno europeo con oltre 447 mio. di consumatori. I produttori svizzeri possono esportare nell'UE in franchigia di dazio e ciò migliora notevolmente la loro competitività sul mercato europeo. Da quando il Protocollo n. 2 modificato è entrato in vigore, il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l'UE ha segnato un notevole incremento; la crescita delle esportazioni è superiore rispetto a quella delle importazioni. In termini di valore, gli scambi bilaterali dei prodotti coperti dall'Accordo sono aumentati del 78% dal 2005 e nel 2020 il loro valore ammontava a 7,2 mia. CHF (esportazioni 2020: 4 mia. CHF; importazioni 2020: 3,2 mia. CHF). Il Protocollo n. 2 assicura pertanto una parte dei posti di lavoro dell'industria alimentare svizzera e promuove l'immagine delle materie prime agricole.

L'accesso agevolato dei prodotti dell'UE al mercato svizzero si traduce in una diversificazione dell'offerta e in prezzi tendenzialmente più bassi, a tutto vantaggio dei consumatori.

Link alla versione PDF

www.dfae.admin.ch/europa/prodotti-agricoli-trasformati

Maggiori informazioni

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Settore Circolazione internazionale delle merci
Tel. +41 58 464 08 74, info.afwa@seco.admin.ch,
www.seco.admin.ch

Divisione Europa DE
Tel. +41 58 462 22 22, sts.europa@eda.admin.ch
www.dfae.admin.ch/europa_it